



AVVISO 3 / 2014
PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI
INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI
ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER AZIENDALI

Data di pubblicazione: 14/03/2014

Scadenza: 31/12/2014

Documento	Revisione	Referente
AF- Voucher 2014	Rev.1 del 07/02/2014	AF
<i>Delibera CDA del 07/02/2014</i>		

INDICE

PREMESSA	2
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. FINALITÀ GENERALI	3
3. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI	3
4. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	4
5. TIPOLOGIA DEGLI ENTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE	4
6. INTERVENTI FINANZIABILI	5
7. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI	5
8. RISORSE FINANZIARIE	6
9. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO	6
10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER ...	7
11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ..	8
12. AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO ED APPROVAZIONE DEI VOUCHER	8
13. AMMISSIBILITÀ: CAUSE DI ESCLUSIONE	8
14. ATTUAZIONE DEI VOUCHER: COSTI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	9
15. SISTEMA DI CONTROLLO DEI VOUCHER	11
16. OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO E CONDIZIONI CONTRATTUALI	11
17. TUTELA DELLA PRIVACY	12
18. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DI FONDER	12

PREMESSA

FONDER – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI ENTI RELIGIOSI, con sede legale a Roma in via Vincenzo Bellini n.10, è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'Organizzazione datoriale AGIDAE e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL il 21/07/05 ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con Decreto dell'01/09/05.

Tra le finalità il FONDO prevede anche la possibilità di riconoscere voucher individuali di formazione per i lavoratori degli enti/ imprese aderenti.

Con il presente Avviso vengono definite le norme per il finanziamento di VOUCHER FORMATIVI aziendali a favore dei lavoratori degli enti/imprese aderenti a Fonder, al fine di favorire la costruzione di un percorso di sviluppo professionale personalizzato che supporti il miglioramento delle competenze ed abilità richieste nel mondo del lavoro, in aderenza alle LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010 di cui all'intesa tra GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME e PARTI SOCIALI del 17 febbraio 2010.

Con riferimento alle Linee Guida, l'Avviso intende sostenere una formazione in funzione dei fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro e a rischio di espulsione.

Le sfide e i mutamenti della vita lavorativa sono profondi e riguardano la natura stessa del lavoro e le competenze richieste all'interno del mercato del lavoro: obsolescenza delle tecnologie e dei saperi, aumento della forza lavoro nei servizi, mutamento della struttura demografica delle società a sviluppo avanzato (invecchiamento della popolazione e parallelo allungamento della vita attiva), esclusione sociale dei gruppi vulnerabili e disparità delle opportunità ai diversi livelli. Tali fenomeni concorrono a disegnare un quadro in cui le conoscenze non possono più essere considerate un'acquisizione definitiva come avveniva in passato. L'apprendimento permanente costituisce un requisito essenziale per elevare gli standard di occupabilità della popolazione attiva e consentire alle imprese di consolidare la posizione competitiva nel mercato "globale".

L'Avviso intende assolvere una funzione utile, nella prospettiva del *lifelong learning* ma anche del *lifewide learning*, nel coniugare le esigenze dell'impresa di disporre di manodopera preparata e competitiva e quelle del lavoratore in termini di sviluppo professionale e personale al fine di ampliare il proprio livello di occupabilità e adattabilità.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

– *Normativa comunitaria*

Regolamento (CE) n.68/2001 del 12/01/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Cee agli aiuti destinati alla formazione, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della commissione del 25/02/2004.

Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Comunicazione della Commissione Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

– *Normativa nazionale*

Note esplicative per la redazione del modello di rendiconto spese relativo all'utilizzo delle risorse di start up, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 marzo 2006.

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004.

Linee guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004.

Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004.

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003.

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003.

Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003.

Legge n.388 del 2000, articolo 118 e s.m.i. .

Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010 di cui all'intesa tra GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME e PARTI SOCIALI del 17 febbraio 2010.

Legge 136/2010 art. 3.

Legge 214/2011, art. 12.

Legge 92/2012: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Circolare INPS numero 128 del 02-11-2012.

(chiedere a Francesco)

– *Disposizioni di FONDER*

Statuto

Regolamento

Piano Operativo di Attività

Decisioni e Comunicazioni del Fondo / FAQ / Documenti procedurali di gestione (es. Guida Voucherweb).

2. FINALITÀ GENERALI

I Piani formativi individuali hanno l'obiettivo di promuovere l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e/o l'adeguamento e la riconversione delle competenze professionali dei lavoratori.

Inoltre:

- Favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro.
- Sviluppare, attraverso la formazione continua, l'innovazione tecnologica e organizzativa del sistema produttivo per l'affermazione della Società della Conoscenza e l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi del lavoro, con l'obiettivo prioritario della competitività.
- Sviluppare misure attive e preventive di rafforzamento dell'occupabilità che rispondano alla logica dell'approccio personalizzato, finalizzando la partecipazione al momento formativo al conseguimento di un titolo idoneo.
- Promuovere misure per prolungare la carriera dei lavoratori, anche in un'ottica di occupabilità e adattabilità.
- Aggiornare e/o formare figure professionali dirigenziali e manageriali, ivi comprese quelle figure di "cerniera" e di supporto all'innovazione particolarmente importanti per l'innovazione delle PMI.
- Acquisire competenze certificate nell'esercizio della professione da parte del personale sanitario, medico e non medico (Educazione Continua in Medicina – ECM).
- Formare responsabili delle risorse umane affinché possano meglio collegare la formazione ai temi dell'innovazione e della competitività.

3. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Sono Enti beneficiari degli Interventi gli enti ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e aziende di ispirazione religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro, aderenti a Fonder, con personale dipendente per il quale si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), salvo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori religiosi.

La partecipazione agli interventi finanziati degli Enti suddetti in qualità di beneficiari della formazione per i propri lavoratori è da considerarsi sempre a livello di Ente giuridico (p.e. in caso di Casa/Istituto appartenente ad una Congregazione, il beneficiario del Piano formativo è l'Ente giuridico - la Congregazione stessa - seppure le attività trovino attuazione in una sua Casa/suo Istituto).

Possono presentare richiesta di voucher aziendale gli Enti suddetti per la partecipazione alle attività formative di propri lavoratori occupati in unità produttive localizzate nel territorio nazionale (destinatari della formazione, *infra*).

Ciascun Ente, nel quadro del presente Avviso, può presentare una o più richieste di voucher formativi fino alla concorrenza del finanziamento massimo richiedibile in base alla dimensione dell'Ente (cfr. paragr. 6. INTERVENTI FINANZIABILI), anche per la frequenza di corsi proposti da differenti Enti erogatori.

Non sono ammissibili al finanziamento percorsi formativi iniziati in data antecedente a quella di approvazione della richiesta di voucher. I percorsi formativi finanziati attraverso i voucher dovranno concludersi entro i 6 mesi successivi alla data di notifica del finanziamento comunicata da Fonder.

4. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari dei voucher aziendali i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, per i quali si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), salvo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori religiosi, rientranti nelle seguenti tipologie:

- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
- lavoratori religiosi;
- apprendisti;
- co.co.pro. (il numero di voucher richiesto dall'Ente beneficiario per questa tipologia di lavoratori non deve superare il 50% del totale dei voucher inseriti nella richiesta).

Si precisa che non hanno accesso ai finanziamenti del Fondo le matricole attive di aziende che non risultano versanti lo 0,30 per i propri lavoratori in base alle informazioni del database INPS di cui dispone Fonder (cfr. file di ripartizione delle quote di adesione):

- a. cessate;
- b. sospese;
- c. revocate;

matricole non versanti con riferimento ai DM10 corrispondenti alle ultime 6 ripartizioni come da estratto conto aziendale fornito al Fondo dall'INPS.

5. TIPOLOGIA DEGLI ENTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE

I percorsi formativi per i quali si può richiedere l'assegnazione del voucher possono essere erogati in due modalità, fermo restando che in nessun caso l'ente beneficiario e il soggetto erogatore della formazione possono coincidere.

Opzione 1 (voucher della durata min 4 – max 40 ore): attuati, indifferentemente all'interno o al di fuori dell'azienda, da enti erogatori che possiedono tassativamente le seguenti caratteristiche:

- A. accreditati per attività formative presso le singole Regioni o Province autonome;
- B. accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (DM n.177/2000);
- C. accreditati e provider presso l'Albo nazionale dei provider per l'erogazione di eventi relativi alla Formazione Continua in Medicina e per i quali il Ministero della Salute ha già assegnato i relativi crediti;
- D. scuole pubbliche, statali o paritarie, università, consorzi universitari e interuniversitari, I.R.R.E. e istituti pubblici di ricerca;
- E. associazioni di categoria e sindacali firmatarie di CCNL nazionali, enti di formazione emanazione o controllati dalle predette organizzazioni;
- F. soggetti pubblici (Aziende USL, Amministrazioni centrali e periferiche, Vigili del fuoco, etc.);
- G. enti di coordinamento di centri di formazione professionale finanziati nel quadro della legge 40/87.

Opzione 2 (voucher della durata min 4 – max 16 ore): attuati all'interno dell'azienda e rivolti unicamente a lavoratori dell'Ente beneficiario ed erogati, di norma, da persone fisiche, liberi

professionisti o esperti non in rapporto di dipendenza/collaborazione con l'Ente beneficiario, o organismi, distinti dall'Ente beneficiario, che dimostrino un'esperienza lavorativa almeno quinquennale nella materia oggetto del voucher. Nel caso la persona fisica erogatrice del corso sia in rapporti di dipendenza o collaborazione con l'Ente beneficiario, la sua attività può essere espletata in presenza di un contratto aggiuntivo o specifica lettera di incarico, il cui compenso è liquidato con emissione di apposita parcella per la formazione svolta, oppure espressamente indicato nella relativa busta paga. Dell'esperienza lavorativa e professionale nella tematica oggetto del voucher deve esserci evidenza nel curriculum del professionista o dell'organismo che erogherà la formazione che non può essere in alcun caso l'Ente beneficiario.

6. INTERVENTI FINANZIABILI

Ad ogni voucher è applicabile un parametro massimo di 20,00 euro costo/ora per lavoratore per una durata che va da

- un minimo di 4 ad un massimo di 40 ore (Opzione 1);
- da un minimo di 4 ad un massimo di 16 ore (Opzione 2).

Con riferimento all'opzione 2 (all'interno dell'azienda), il costo/ora di formazione del singolo evento formativo non può superare i 180 €, a prescindere dal numero di voucher richiesti a Fonder.

L'attività formativa non può prevedere più di 10 ore giornaliere, nell'arco temporale compreso tra le ore 8.00 e le 22.00.

Ciascun Ente beneficiario può richiedere, uno o più voucher, contenuti in una o più richieste, fino ad un importo massimo di:

	Importo max richiedibile dall'Ente giuridico	N. dipendenti da	a
1	€ 300,00	1	3
2	€ 750,00	4	9
3	€ 1.040,00	10	15
4	€ 1.980,00	16	30
5	€ 2.880,00	31	50
6	€ 4.040,00	51	100
7	€ 5.040,00	101	150
8	€ 6.860,00	151	250
9	€ 8.000,00	251	e oltre

La classe dimensionale dell'azienda è data dal numero di dipendenti per i quali si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978, destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.) e risultante dall'ultimo database fornito dall'INPS al Fondo.

Il sistema voucherweb bloccherà quelle richieste di finanziamento che superano l'importo massimo richiedibile a Fonder dall'azienda, tenuto conto della sua classe dimensionale.

Se il costo dell'attività di formazione, svolta dagli Enti erogatori e frequentata dal lavoratore, è superiore all'importo del voucher la differenza è a carico dell'Ente beneficiario.

7. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI

Tutte le richieste di Voucher Formativi risultano da un accordo, il cui format è allegato al presente Avviso, sottoscritto, per una parte, dal rappresentante legale dell'impresa, o dall'Organizzazione datoriale che sottoscrive il CCNL applicato, e, per l'altra, dalla RSU/RSA¹ o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL settoriali/territoriali competenti in caso di assenza di RSU/RSA in azienda.

¹ Se l'accordo è firmato da RSA o RSU, deve essere presentata a Fonder la nomina da parte dell'OO.SS. di appartenenza di ogni firmatario dell'accordo.

Nel caso in cui nella RSU/RSA non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, l'azienda beneficiaria della richiesta di voucher dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento, richiedendo il loro consenso, via fax con ricevuta di buon esito dell'invio o con posta elettronica certificata (PEC) con ricevuta di buon esito dell'inoltro.

Non è ammessa l'invio dell'istanza di condivisione attraverso Poste Italiane o per corriere, pena l'inammissibilità della richiesta di finanziamento.

Tale parere deve pervenire per iscritto all'Ente beneficiario **entro 7 gg.** lavorativi, decorrenti dalla data di spedizione dell'istanza di condivisione alle OO.SS. (ad esempio, se la spedizione è effettuata giovedì, i 7 giorni decorrono da giovedì e fino al giovedì della settimana successiva – il sabato è considerato lavorativo). Trascorso detto termine e non sia stata inviata da alcuna OO.SS. il rifiuto della condivisione all'impresa richiedente, il consenso si intende acquisito (c.d. silenzio-assenso) (stando all'esempio precedente, il silenzio-assenso s'intende acquisito a partire dal venerdì della settimana successiva a quella di invio dell'istanza alle OO.SS.).

In sintesi, il Soggetto attuatore deve inoltrare, tramite PEC o fax, alle OO.SS. i seguenti documenti:

- lettera di accompagnamento dell'ente beneficiario o suo delegato sulla quale sono indicate chiaramente le OO.SS. destinatarie, con indirizzo, città e numero di fax / indirizzo di posta elettronica (in caso di inoltro via PEC). Deve essere altresì indicato l'Ente beneficiario, l'indirizzo, città, telefono e fax e persona di riferimento per eventuale contatto;
- testo dell'Accordo tra le Parti sociali (secondo il modello predisposto da Fonder), compilato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- descrizione del percorso / dei percorsi formativi per i quali si chiede il finanziamento voucher.

La documentazione che l'Ente beneficiario presenterà a Fonder sarà:

IN CASO DI ACCORDO SOTTOSCRITTO DALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

- testo dell'accordo tra le parti sociali in tutte le sue pagine;

IN CASO DI SILENZIO ASSENSO:

tutta la documentazione inviata alle OO.SS., con allegate copie delle ricevute di buon esito dell'inoltro via fax o PEC.

Non è ammessa un'unica istanza di condivisione alle OO.SS. riferita a più richieste di voucher. Esempio: invio di un solo fax per richiedere la condivisione di due o più richieste di voucher da presentare al Fondo.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente paragrafo, la richiesta di contributo non sarà considerata ammissibile da Fonder.

8. RISORSE FINANZIARIE

L'importo delle risorse stanziato è pari a euro 1.000.000,00, incrementabili dal Consiglio d'Amministrazione in considerazione delle disponibilità finanziarie complessive del Fondo e delle erogazioni INPS ricevute.

9. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO

Il presente Avviso è diretto ai datori di lavoro a cui è applicabile il regime de minimis. L'assegnazione del voucher non comporta obbligo di cofinanziamento privato.

La normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». E' possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento.

- “Aiuti de minimis al settore della produzione agricola” – Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo².

AI) REGIME ‘DE MINIMIS’ – Reg. (Ue) N. 1407/2013

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari.

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal suddetto regolamento le imprese grandi, medie e piccole.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova approvazione in regime ‘de minimis’, deve essere determinato l’ammontare dell’aiuto ‘de minimis’ accordato durante i tre anni precedenti la dichiarazione da parte dell’Ente beneficiario.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il massimale dell’aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma ‘de minimis’. Ciò non pregiudica la possibilità dell’Ente beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari.

Lo Stato membro informa esplicitamente l’Ente beneficiario della natura ‘de minimis’ dell’aiuto e riceve dallo stesso le informazioni complete circa altri aiuti accordati a titolo ‘de minimis’ nei precedenti tre anni.

A2) REGIME “DE MINIMIS APPLICATO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA”- Reg. (UE) n. 1408/2013

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 15.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER

Le richieste di voucher possono essere presentate a Fonder a partire dal 14/03/2014 e al 31 dicembre 2014 ed in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse stanziare. Le richieste di voucher inoltrate a Fonder e per le quali le risorse disponibili sono esaurite, a meno di integrazioni finanziarie da parte del CdA, non sono finanziate.

Il formulario di presentazione della richiesta di voucher deve essere elaborato su voucherweb, salvato definitivamente e inviato a Fonder tramite voucherweb, con gli allegati richiesti.

La modulistica da allegare al formulario è disponibile sul sito www.fonder.it. Essa deve essere scaricata e compilata per poi essere scannerizzata e caricata (upload) su voucherweb prima dell’inizio della richiesta a Fonder.

La documentazione di richiesta finanziamento va presentata, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica predisposta da Fonder.

² Sono «prodotti agricoli» ai sensi del regolamento: “i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”.

La richiesta di voucher si intende presentata a Fonder, anche per i termini di valutazione formale, al momento dell'invio del formulario e degli allegati tramite voucherweb. **L'invio telematico della documentazione costituisce formale domanda di finanziamento a Fonder.**

Il CdA si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di modificare i tempi e le date del presente Avviso nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, dandone comunicazione sul sito del Fondo.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

La presentazione della richiesta voucher deve obbligatoriamente avvenire telematicamente tramite voucherweb, pena la inammissibilità della richiesta. La richiesta di finanziamento si compone del seguente pacchetto:

1. formulario di richiesta di voucher, compilato ed inviato telematicamente;
2. domanda di finanziamento di richiesta voucher, compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario e da ciascun lavoratore destinatario dei voucher (all. 1);
3. accordo tra le Parti Sociali (all. 2), secondo il modello allegato all'Avviso (cfr. par. 7);
- 4a. documentazione per le richieste di voucher di cui all'OPZIONE 1:
 - documento comprovante che l'Ente erogatore della formazione ha i requisiti di cui al paragrafo 5 (es. per gli Enti accreditati presso le Regioni: copia del decreto di accreditamento; per i provider ECM comunicazione, da parte del Ministero della Salute, dei crediti ECM assegnati all'evento);
- 4b. documentazione per le richieste di voucher di cui all'OPZIONE 2:
 - curriculum del professionista o dell'Ente erogatore della formazione in azienda dal quale risulti chiaramente, anno per anno, un'esperienza professionale almeno quinquennale nelle materia oggetto del voucher.

12. AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO ED APPROVAZIONE DEI VOUCHER

L'ammissibilità al finanziamento dei voucher avverrà in base all'ordine temporale di presentazione, così come registrato su voucherweb, e dopo la verifica dei requisiti formali.

La valutazione della richiesta di voucher sarà effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I singoli voucher contenuti nella richiesta, quindi, devono prevedere l'avvio dei percorsi formativi dopo il 15 del mese successivo a quello di presentazione.

Nella valutazione formale inerente alle richieste di voucher hanno priorità nell'ammissione al finanziamento, i voucher che prevedono la partecipazione ad eventi formativi con crediti ECM. In relazione alla finanziabilità di due voucher per eventi formativi entrambi con crediti ECM, ha precedenza quella pervenuta al Fondo cronologicamente prima.

L'ammissibilità al finanziamento dei voucher formativi avverrà fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Una volta effettuata l'ammissibilità formale da parte di Fonder (ufficio Formazione), il Direttore, nell'ambito delle risorse stanziare dal CdA, comunica agli Enti beneficiari l'avvenuto finanziamento ed il relativo importo approvato, oppure la non ammissibilità della domanda di contributo.

Il Direttore di Fonder informa periodicamente il CdA sull'esito della valutazione di ammissibilità delle richieste di voucher.

13. AMMISSIBILITÀ: CAUSE DI ESCLUSIONE

Ferma ogni ipotesi di inammissibilità già dichiarata nel corso del presente Avviso, da intendersi efficace anche se non richiamata qui di seguito, non sono considerate ammissibili e quindi saranno escluse le richieste:

1. che non rispettano i requisiti di cui al par. 7 dell'Avviso. La mancata e/o incompleta e/o erronea indicazione dei dati identificativi degli Enti beneficiari, dei lavoratori coinvolti e dei referenti delle organizzazioni datoriali e sindacali destinatari delle comunicazioni di cui al par. 7 dell'Avviso;

2. in caso di documenti, di cui al parag. 11 dell'Avviso, non sottoscritti, laddove previsto, oppure non caricati e presentati tramite voucherweb;
3. in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione dei documenti di cui al parag. 11 dell'Avviso. Per documento incompleto s'intende l'assenza di un'informazione essenziale, prevista nel format del documento, ai fini della corretta valutazione formale della richiesta di voucher e che non è ricavabile da altro documento presente tra quelli presentati a Fonder. Per errata compilazione di un documento, di cui al parag. 11 dell'Avviso, s'intende l'inserimento di un'informazione, richiesta nel format del documento, ma che risulta palesemente sbagliata o impropria;
4. inapplicabilità all'Ente beneficiario del regime *de minimis*;
5. mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore o mancata corrispondenza tra il sottoscrittore e il documento d'identità allegato;
6. previsione di un calendario formativo non in linea con i tempi di presentazione e valutazione delle richieste da parte di Fonder.

Nel caso la richiesta di voucher non risulti ammissibile per una delle cause di esclusione previste nell'Avviso, l'Ente beneficiario può integrare la documentazione presentata. In tal caso, la richiesta è sottoposta di nuovo ad ammissibilità formale, considerando come data di ricevimento da parte di Fonder quella di acquisizione dei documenti integrativi.

Fonder si riserva comunque ogni opportuna richiesta di integrazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità.

14. ATTUAZIONE DEI VOUCHER: COSTI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I voucher aziendali approvati e finanziati ai sensi del presente Avviso sono impiegati in percorsi formativi che devono obbligatoriamente concludersi entro 6 mesi dalla notifica di ammissione al finanziamento da parte di Fonder.

COSTI AMMISSIBILI

Per l'attuazione dei voucher sono imputabili i seguenti costi:

Voucher di cui all'OPZIONE 1:

- acquisto corsi presso società esterne all'Ente beneficiario (cfr. paragrafo 5 dell'Avviso);
- vitto, alloggio e viaggio del beneficiario del voucher. Nel caso di spese relative a viaggi, vitto e alloggio, devono essere esibiti i seguenti documenti: per il viaggio il titolo comprovante l'effettiva fruizione del servizio (per l'aereo la carta d'imbarco, per il treno il biglietto vidimato); per vitto e alloggio documenti comprovanti l'effettiva fruizione del servizio (ricevuta dell'hotel o del ristorante). Qualora l'importo del documento di spesa sia superiore ai 10 €, esso deve essere riconducibile al lavoratore destinatario del voucher: intestando il documento di spesa al lavoratore/ente beneficiario oppure attraverso la dichiarazione dell'ente beneficiario in cui si chiarisce che il documento è riferito ad un costo sostenuto nell'ambito dell'erogazione del voucher in questione.

Voucher da attuare di cui all'OPZIONE 2:

- compenso del professionista o dell'organismo incaricato di svolgere la formazione in azienda.

Tutti i costi debbono essere:

- conformi alle norme contabili e fiscali nazionali;
- sostenuti per le attività che hanno avuto luogo nel periodo compreso tra la data di avvio e conclusione del percorso formativo oggetto del voucher;
- contenuti nei limiti dei massimali definiti nell'Avviso.

Non sono rendicontabili spese già finanziate a livello comunitario, nazionale o regionale.

IVA e altre imposte e tasse

L'IVA e altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari), che derivano dalle attività finanziate dal Fondo, per essere ritenute ammissibili devono essere effettivamente e definitivamente sostenute dall'Ente beneficiario.

RENDICONTAZIONE

La rendicontazione va presentata a Fonder telematicamente, inviando i documenti scannerizzati e caricati su voucherweb (upload).

In relazione ai tempi di rendicontazione, l'Ente beneficiario ha due possibilità:

- inoltrare i documenti di rendicontazione relativi a tutti i voucher entro 60 gg. di calendario dall'ultima data di lezione dell'ultimo voucher formativo attuato fra tutti quelli contenuti nella medesima richiesta;
- oppure, inviare la rendicontazione dei singoli voucher entro i 60 gg. di calendario successivi all'ultima data di lezione del voucher in questione.

L'Ente beneficiario deve spedire tramite voucherweb (fa fede la data di registrazione di avvenuto invio) a FONDER la seguente documentazione di rendicontazione:

- a. attestazione di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore, con l'indicazione della durata del corso e del numero di ore frequentate dal lavoratore;
- b. copia della Notula/Fattura rilasciata dall'Ente erogatore o dal Professionista (in caso di formazione all'interno dell'azienda) all'Ente beneficiario, contenente nella causale, il titolo e la durata del corso, il nominativo del soggetto destinatario, il codice del voucher assegnato da Fonder. Nel caso la notula/fattura non riporti i codici dei voucher finanziati, essa va accompagnata con una dichiarazione dell'Ente beneficiario in cui sono indicati i codici voucher a cui è riferita;
- c. copia di documenti di spesa attinenti a vitto, alloggio e viaggio del beneficiario del voucher (per i documenti giustificativi da allegare, *supra* Costi ammissibili). Nel caso il documento di spesa sia riferito a più lavoratori, l'Ente beneficiario è tenuto a presentare a Fonder uno schema con l'imputazione della quota parte a ciascun lavoratore;
- d. titolo di avvenuto pagamento effettuato dall'Ente beneficiario a saldo della notula/fattura dell'Ente erogatore o del Professionista (copia dell'assegno o della ricevuta di effettuato bonifico), con allegata la lista movimenti stampata direttamente dal conto corrente, in caso di home banking, oppure rilasciata dalla banca. Nella lista movimenti inviata devono essere cancellate tutte quelle operazioni non riguardanti la richiesta di finanziamento a Fonder;
- e. copia della busta paga del lavoratore destinatario del voucher relativa al mese in cui si è svolta l'ultima lezione del percorso formativo. In caso di lavoratore religioso, autocertificazione della persona attestante il proprio status (all. 2 all'Avviso 3/2013), con allegata copia del documento d'identità;
- f. dichiarazione de minimis del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, con allegata copia del documento d'identità;
- g. nota di debito, con marca da bollo di 2 €, dell'Ente beneficiario, intestata a Fonder, corrispondente all'importo pagato, fermo restando che la spesa non può eccedere il finanziamento del voucher approvato, riportante la dicitura "fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, 3 comma, del D.P.R. 633/1972".

Con riferimento ai lavoratori religiosi, per la rendicontazione ci si attiene alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

Fonder, ricevuta la documentazione sopraelencata da parte dell'Ente beneficiario del voucher, verifica le condizioni di seguito specificate:

- 1) il lavoratore destinatario del voucher abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste. In caso contrario, il voucher non è riconosciuto al finanziamento;

- 2) il lavoratore sia dipendente dell'Ente beneficiario e che la matricola INPS presente sulla busta paga corrisponda a quella comunicata nel formulario di richiesta di voucher oppure che si tratti di un lavoratore religioso;
- 3) la notula/fattura emessa sia corretta e si riferisca all'identificativo del voucher assegnato da Fonder;
- 4) l'importo della notula/fattura sia aderente all'importo del voucher approvato, tenuto conto di eventuali rimodulazioni;
- 5) le altre spese sostenute siano adeguatamente documentate;
- 6) non siano presenti vizi formali;
- 7) l'Ente beneficiario risulti aderente a Fonder al momento del saldo del finanziamento e versante lo 0,30 all'INPS relativamente alle matricole dei lavoratori destinatari del voucher.

L'esito positivo della verifica dei documenti presentati è condizione imprescindibile per la liquidazione del voucher da parte di Fonder.

La documentazione di rendicontazione inviata oltre i termini stabiliti nel presente Avviso sarà presa in considerazione solo in presenza di causa di forza maggiore, comunicata a Fonder e valutata dalla Direzione, che concederà eventualmente un termine di proroga per la consegna della documentazione stessa.

In assenza di causa di forza maggiore, l'importo del voucher diverrà non esigibile da parte dell'Ente beneficiario e determinerà la perdita del finanziamento.

15. SISTEMA DI CONTROLLO DEI VOUCHER

L'Ente beneficiario nell'accettare il finanziamento erogato da Fonder si impegna a sottoporsi ai controlli previsti dal Fondo e/o richiesti dal Ministero del Lavoro e di mettere a disposizione la documentazione necessaria a tal fine. A tal proposito è bene che l'Ente beneficiario, in sede di "scelta" del percorso di formazione al di fuori dell'azienda, concordi con l'Ente erogatore della formazione l'eventualità che il Fonder possa effettuare un controllo sulla frequenza al corso del lavoratore destinatario del voucher.

Le modalità di gestione, monitoraggio e controllo dei Piani formativi individuali sono disciplinati dal presente Avviso e dalla Procedura di controllo approvata dal CdA di Fonder.

I controlli hanno l'obiettivo di verificare lo stato di realizzazione e il regolare svolgimento delle attività finanziate al fine di garantire un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in applicazione dell'Avviso nonché, più in generale, della normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione, controllo e rendicontazione di attività di formazione finanziata.

Gli Enti beneficiari, titolari del finanziamento, sono obbligati ad accettare i controlli in itinere e finali disposti da Fonder direttamente o da soggetti da esso incaricati, in possesso dei necessari requisiti di competenza e affidabilità.

Si precisa che data la natura dei piani formativi individuali, nel caso un'ispezione in itinere da parte di Fonder non dovesse trovare una lezione programmata sul calendario inserito su voucherweb, il Fondo si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'intero finanziamento approvato per il voucher considerato.

16. OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel quadro del presente Avviso, i documenti trasmessi dagli Enti beneficiari a Fonder per via telematica attraverso l'area loro riservata su voucherweb, a loro accessibile previa registrazione, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, poiché il sistema di trasmissione tramite voucherweb è idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. Di conseguenza il documento informatico trasmesso per via telematica attraverso voucherweb si intende spedito dall'Ente beneficiario e si intende consegnato a Fonder nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

E' fatto obbligo all'Ente beneficiario di :

- presentare la richiesta di voucher ed effettuare la gestione del piano formativo individuale tramite voucherweb;
- impiegare il voucher nei tempi previsti nell'Avviso e secondo le modalità indicate nel formulario di richiesta del finanziamento;

- inviare la documentazione di rendicontazione entro i termini di cui al paragrafo 14 dell'Avviso;
- conservare l'adesione a Fonder fino al saldo del finanziamento da parte del Fondo;
- rispettare ogni altra disposizione del presente Avviso.

L'Ente beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni contrattuali che regolamentano l'erogazione del voucher:

- sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti eventualmente da Fonder. A tal proposito è bene che l'Ente beneficiario, in sede di "scelta" del percorso di formazione al di fuori dell'azienda, concordi con l'Ente erogatore l'eventualità che il Fonder possa effettuare un controllo sulla frequenza al corso del lavoratore destinatario del voucher;
- fornire i dati di monitoraggio in itinere del voucher ogni qual volta richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- conservare tutta la documentazione originale inerente l'attività svolta per 5 anni successivi all'approvazione del rendiconto da parte del Fondo e tenerla a disposizione per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente da Fonder o su richiesta del Ministero del Lavoro;
- assumersi la responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Fonder, anche nei confronti di terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi all'impiego del voucher.

In caso di perduranti ritardi e/o reiterati ovvero inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Avviso, Fonder si riserva il diritto di revocare il finanziamento concesso per il voucher o i voucher in questione e di procedere eventualmente al recupero degli importi erogati.

17. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.i. (c.d. "*Codice in materia di protezione dati personali*") Fonder informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti dagli Enti/Imprese beneficiari/e di voucher e dagli Enti erogatori della formazione. I dati sono sottoposti a trattamento, informatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il presente Avviso. Tali dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è Fonder.

18. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI DA PARTE DI FONDER

E' disponibile il servizio di Assistenza tecnica:

- tramite telefono, al n. 06 85457401;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: segreteria@fonder.it;
- a sportello, esclusivamente per appuntamento telefonico, presso la sede di Fonder.